

***REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE, CONTRIBUTI ED  
ESONERI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA E DEI CORSI DI LAUREA  
SPECIALISTICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA PER  
L'ANNO ACCADEMICO 2002/2003***

## **PARAGRAFO 1**

### **PREMESSA INFORMATIVA SULLE FONTI DI DISCIPLINA DELLA MATERIA**

#### **TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO:**

- L. 02.12.1991 n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari);*
- L. 24.12.1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica - art. 5 Università);*
- L. 28.12.1995 n. 549 (Misure di Razionalizzazione della Finanza Pubblica - art. 3);*
- D.P.C.M. 30.04.1997 e successive modificazioni;*
- D.P.R. 25.07.1997, n. 306 (Regolamento in materia di contributi universitari);*
- D.M. 03.11.1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);*
- D.M. 21.02.2002 (Rivalutazione tassa minima di iscrizione all'Università);*
- D.P.C.M. 09.04.2001*

## **PARAGRAFO 2**

### **SELEZIONE DEI BENEFICIARI**

#### **2.1. BENEFICIARI**

*Gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari attraverso il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario.*

*Gli stessi, ai sensi dell'art. 3 della L. 28.12.1995 n. 549 (Misure di Razionalizzazione della Finanza pubblica), contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.*

*Gli iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, definiti successivamente, possono chiedere l'adeguamento del pagamento delle tasse e dei contributi. Lo stesso adeguamento può essere richiesto dagli studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del D.M. 03.11.1999, n. 509.*

*Sono esclusi dalla possibilità di chiedere l'adeguamento del pagamento delle tasse e dei contributi per condizione economica, nonché dal beneficio dell'esonero delle tasse e dei contributi:*

- a) gli studenti in possesso di un diploma di laurea conseguito in base ai vecchi ordinamenti;*
- b) gli studenti che non presentano il modello di autocertificazione relativo ai redditi, ad eccezione dei portatori di handicap e dei beneficiari delle borse di studio di cui ai successivi paragrafi;*
- c) gli studenti decaduti che chiedono il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti nella precedente carriera;*

d) gli studenti cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione; in quest'ultimo caso se il beneficio è stato già accordato, sarà revocato e l'interessato sarà tenuto a versare il corrispondente importo.

**PARAGRAFO 3**  
**ADEGUAMENTO DEL PAGAMENTO DELLA TASSA E DEL CONTRIBUTO**  
**UNIVERSITARIO PER CONDIZIONE ECONOMICA**

**3.1 - REDDITO IMPONIBILE (RI) COMPRESO TRA 0 E 47.500 EURO**

Possono richiedere l'adeguamento del pagamento della tassa e del contributo universitario gli studenti (che non abbiano la condizione di "Studente Indipendente": v. par. 5.5), con un RI - riferito all'intero nucleo familiare e determinato secondo i criteri esposti al successivo par. 5 - fino a euro 47.500

Il totale complessivo della tassa fissa (euro 164,15) e dei contributi è quello determinato nella successiva tabella.

**TABELLA 1**

<i>RI in Euro</i>	<i>TASSA E CONTR. I RATA</i>	<i>TASSA E CONTR. II RATA</i>	<i>TASSA E CONTR. III RATA</i>	<i>TASSA E CONTR. TOTALE</i>
0	164,15	=====	=====	164,15
500	164,15	=====	=====	164,15
1.000	164,15	=====	=====	164,15
1.500	164,15	=====	=====	164,15
2.000	164,15	=====	=====	164,15
2.500	164,15	=====	=====	164,15
3.000	164,15	=====	=====	164,15
3.500	164,15	=====	=====	164,15
4.000	164,15	=====	=====	164,15
4.500	164,15	=====	=====	164,15
5.000	164,15	=====	=====	164,15
5.500	164,15	8,31	=====	172,46
6.000	164,15	10,62	=====	174,77
6.500	164,15	11,68	=====	175,83
7.000	164,15	12,09	=====	176,24
7.500	164,15	12,27	=====	176,42
8.000	164,15	12,36	=====	176,51
8.500	164,15	12,43	=====	176,58
9.000	164,15	12,49	=====	176,64

9.500	164,15	12,55	=====	176,70
10.000	164,15	12,60	=====	176,75
10.500	164,15	12,66	=====	176,81
11.000	164,15	12,74	=====	176,89
11.500	164,15	12,85	=====	177,00
12.000	164,15	13,09	=====	177,24
12.500	164,15	13,69	=====	177,84
13.000	164,15	15,34	=====	179,49
13.500	164,15	19,38	=====	183,53
14.000	164,15	26,59	=====	190,74
14.500	164,15	34,19	=====	198,34
15.000	164,15	38,93	=====	203,08
15.500	164,15	41,26	=====	205,41
16.000	164,15	43,06	=====	207,21
16.500	164,15	46,55	=====	210,70
17.000	164,15	55,70	=====	219,85
17.500	164,15	76,16	=====	240,31
18.000	164,15	105,48	=====	269,63
18.500	164,15	128,60	=====	292,75
19.000	164,15	69,90	69,90	303,95
19.500	164,15	72,05	72,06	308,26
20.000	164,15	72,89	72,89	309,93
20.500	164,15	73,29	73,30	310,74
21.000	164,15	73,58	73,59	311,32
21.500	164,15	73,92	73,93	312,00
22.000	164,15	74,52	74,53	313,20
22.500	164,15	75,97	75,97	316,09
23.000	164,15	79,81	79,82	323,78
23.500	164,15	89,05	89,05	342,25
24.000	164,15	104,85	104,85	373,85
24.500	164,15	120,44	120,45	405,04
25.000	164,15	129,40	129,41	422,96
25.500	164,15	133,16	133,16	430,47
26.000	164,15	134,64	134,65	433,44
26.500	164,15	135,32	135,32	434,79
27.000	164,15	135,75	135,75	435,65
27.500	164,15	136,12	136,12	436,39
28.000	164,15	136,54	136,54	437,23
28.500	164,15	137,18	137,19	438,52
29.000	164,15	138,49	138,50	441,14

29.500	164,15	141,60	141,61	447,36
30.000	164,15	148,89	148,89	461,93
30.500	164,15	162,60	162,60	489,35
31.000	164,15	179,36	179,37	522,88
31.500	164,15	191,63	191,63	547,41
32.000	164,15	197,73	197,74	559,62
32.500	164,15	200,31	200,31	564,77
33.000	164,15	201,43	201,44	567,02
33.500	164,15	202,03	202,04	568,22
34.000	164,15	202,46	202,47	569,08
34.500	164,15	202,85	202,86	569,86
35.000	164,15	203,31	203,31	570,77
35.500	164,15	204,03	204,03	572,21
36.000	164,15	206,58	206,59	577,32
36.500	164,15	209,52	209,53	583,20
37.000	164,15	218,71	218,71	601,57
37.500	164,15	233,62	233,63	631,40
38.000	164,15	247,25	247,25	658,65
38.500	164,15	254,54	254,54	673,23
39.000	164,15	257,47	257,48	679,10
39.500	164,15	258,62	258,62	681,39
40.000	164,15	259,17	259,17	682,49
40.500	164,15	259,52	259,53	683,20
41.000	164,15	259,83	259,84	683,82
41.500	164,15	260,15	260,16	684,46
42.000	164,15	260,55	260,55	685,25
42.500	164,15	261,18	261,18	686,51
43.000	164,15	262,48	262,49	689,12
43.500	164,15	265,64	265,64	695,43
44.000	164,15	273,29	273,29	710,73
44.500	164,15	289,02	289,02	742,19
45.000	164,15	311,49	311,49	787,13
45.500	164,15	331,10	331,10	826,35
46.000	164,15	342,05	342,06	848,26
46.500	164,15	346,67	346,68	857,50
47.000	164,15	348,37	348,38	860,90
47.500	164,15	348,96	348,97	862,08

*L'arrotondamento del reddito imponibile viene effettuato ai 500 euro superiori se le ultime 3 cifre superano i 500 euro e a quelli inferiori nel caso contrario (ad esempio 24.502. diventa 25.000; 24.500 diventa 24.000; 24.499. diventa 24.000.).*

*Unitamente al versamento della 1<sup>a</sup> rata, dovranno essere corrisposti gli importi di 10,33 euro a titolo di bollo assolto in modo virtuale, e di 61,97 euro, quale contributo regionale per il diritto allo studio universitario.*

*In caso di versamento effettuato per errore, verrà applicata una decurtazione del 10%, per oneri amministrativi, sulla somma da rimborsare.*

## **PARAGRAFO 4**

### **AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL REDDITO E AL PATRIMONIO FAMILIARE**

#### **4.1 MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE**

*Le informazioni riguardanti le condizioni economiche della famiglia sono contenute nelle autocertificazioni presentate dagli studenti ai sensi de D.P.R. 28/12/2000, n. 445.*

*L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti mediante controlli mirati e a campione.*

*Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso, il beneficio accordato sarà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme che l'Università non ha introitato, ferma restando la potestà della stessa di irrogare le sanzioni, previste dall'art. 23 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390.*

*A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Università segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché questa accerti la sussistenza di eventuali reati.*

*La mancata presentazione dell'autocertificazione entro il termine perentorio del 31/12/2002 comporta il pagamento della tassa e del contributo nella misura massima (861,37).*

*Non sarà possibile, una volta consegnato, apportare correzioni ed integrazioni al modello di autocertificazione. Tale modulo potrà essere inoltrato anche a mezzo del servizio postale, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in tal caso farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Postale accettante.*

## **PARAGRAFO 5**

### **DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DELLO STUDENTE DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE (RI)**

#### **5.1 REDDITO E PATRIMONIO FAMILIARE**

**1. Le condizioni economiche dello studente, ai fini del pagamento delle tasse e dei contributi, sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.**

2. Al fine di tener adeguatamente conto della effettiva possibilità di accesso all'istruzione superiore, per la concessione dei benefici si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale dello studente, dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale ad esso riferiti.

3. L'Indicatore della Condizione Economica è definito con modalità specifiche sulla base della natura del reddito nel modo seguente:

**3A) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE E ASSIMILATI:**

**3A1)** il dato imponibile ai fini IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

**3A2)** redditi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva, gli eventuali redditi derivanti alla famiglia dal coniuge separato legalmente o divorziato secondo la normativa vigente, con esclusione dei redditi indicati al successivo punto 10);

**3B) REDDITI DA LAVORO AUTONOMO:**

**3B1)** impresa individuale, esercizio di arti o professioni:

il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento e quanto desunto dall'applicazione degli Studi di settore (legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10);

**3B2)** collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo:

il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

**3C) REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALE:**

**3C1)** le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale sono valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;

**3C2)** le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento di ogni singola società, riferite al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale sono valutate nel modo seguente:

- **SPA O SAPA:** il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di azioni possedute sul capitale sociale;

- **SRL:** il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale.

**3D) REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI PERSONE, IN ASSOCIAZIONI TRA PERSONE E ASSIMILATE, IN IMPRESA FAMILIARE:**

il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dalla impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili.

**3E) REDDITI DEI TERRENI E DA IMPRESA AGRICOLA E/O DI ALLEVAMENTO:**

*l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale dipendente, quali risultano dalla dichiarazione annuale della impresa agricola e/o allevamento prevista dall'art. 31 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.*

*Per i redditi relativi alle superfici forestali e dei terreni aziendali investiti a boschi si fa riferimento ai redditi imponibili IRPEF.*

**3F) REDDITI DA FABBRICATI:**

*l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.*

**3G) ALTRI REDDITI IMPONIBILI IRPEF:**

*l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.*

**3H) REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO:**

*anche se non imponibili ai fini IRPEF.*

*4. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Condizione Economica non si tiene conto dei redditi a tassazione separata, di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni.*

*5. Alla somma dei valori di cui al punto 3A si sottrae il valore totale dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare convenzionale quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.*

*6. Per i redditi di cui al punto 3 si fa riferimento a quelli percepiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.*

*7. L'Indicatore della Condizione Patrimoniale è definito con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti o professioni.*

*Il patrimonio da considerare è dato dalle abitazioni, dalle aree fabbricabili, dai terreni agricoli, dai depositi bancari e postali, dai titoli di Stato, dalle obbligazioni, dalle azioni, dai fondi di investimento e da ogni altra attività finanziaria di cui ciascun componente della famiglia è titolare.*

*Per quanto riguarda fabbricati, terreni ed aree fabbricabili va considerato il valore dichiarato ai fini I.C.I. nell'anno precedente.*

**7A) PATRIMONIO IMMOBILIARE:**

**7A1) fabbricati e terreni edificabili:**

*il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini ICI.*

**7A2) terreni agricoli:**

*il valore dell'imponibile definito ai fini ICI (anche per i terreni non assoggettati all'imposta perché esenti) al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.*

**7B) PATRIMONIO MOBILIARE:**

**7B1)** depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati:

*valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda;*

**7B2)** fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV:

*consistenza delle quote possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno precedente alla presentazione della domanda;*

**7B3)** partecipazioni in società di capitale:

*per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.*

**7B4)** partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla formazione dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione.

*In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.*

**7C) PATRIMONI IMMOBILIARI LOCALIZZATI ALL'ESTERO:**

*se di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione al metro quadro.*

**8. Nel computo dei redditi di ogni singolo percettore, i redditi negativi non sono presi in considerazione; non vanno inoltre dichiarati i redditi derivanti da trattamento di fine rapporto o i redditi soggetti a tassazione separata derivanti da arretrati che si riferiscono ad attività lavorativa svolta in anni precedenti a quello di riferimento.**

**9. Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione degli Indicatori della condizione economica e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.**

**10. I redditi dei membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono**

valutati secondo le stesse modalità di cui agli artt. 1 e 2, nonché, all'art. 3, commi 1 e 2, del DPCM del 30.04.1997, ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, aggiornato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, corretto, per Paesi diversi da quelli membri dell'Unione Europea, in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto. I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella n. 3 e sono aggiornati annualmente entro il 28 febbraio con decreto del Ministro.

11. Per i redditi percepiti all'estero, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione.

12. Conformemente al disposto del D.P.C.M. 30.4.1997, la condizione patrimoniale concorre alla definizione della condizione economica del nucleo familiare dello studente **nella misura del 20% del valore patrimoniale** complessivo dichiarato dallo studente nell'autocertificazione.

13. Per quanto riguarda i fabbricati, i terreni ed le aree fabbricabili va considerato il valore dichiarato ai fini I.C.I. nell'anno precedente che corrisponde:

- per i fabbricati di categoria A, B, C al reddito catastale moltiplicato per 100
  - per i fabbricati di categoria D e A10 al reddito catastale moltiplicato per 50
  - per i fabbricati di categoria C1 al reddito catastale moltiplicato per 34
- per i terreni, al reddito dominicale moltiplicato per 75.

In caso di immobili non accatastati o all'estero, compresi i fabbricati rurali, sarà considerato il valore di un milione al metro quadro.

I patrimoni disponibili all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione a metro quadro.

14. Nel caso di decesso di uno dei genitori, avvenuto durante l'anno in corso, viene attribuito al genitore deceduto il reddito da questo conseguito.

15. Il calcolo del reddito familiare viene effettuato aggregando gli importi attribuiti a ciascun componente:

- per lo studente richiedente e gli altri componenti, esclusi fratelli e sorelle, lo stesso è valutato al 100%
- per i fratelli e le sorelle dello studente dichiarante lo stesso è valutato al 50%.

## **5.2 PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL RI**

- Dati di partenza sono i redditi dichiarati come riportati nell'autocertificazione e come sopra specificati.

- Al reddito familiare risultante dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare va aggiunto il **20%** del valore del patrimonio complessivo dichiarato, esclusa la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini ICI.

Si ottiene così il reddito familiare complessivo lordo (RFCL).

### **5.3. ABBATTIMENTI VARI**

1. *Abbattimento di una quota di 2.600 euro del RFCL per ogni persona convivente non autosufficiente (cioè portatrice di handicap o invalida con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, o con handicap intellettivo-fisico, ovvero riconosciuta cieca assoluta (legge 382/70), o sordomuta (legge 381/70) indipendentemente dalle percentuali di invalidità);*
2. *Abbattimento di una quota di 2.600 euro del RFCL per ogni altro studente universitario convivente;*
3. *Abbattimento di un'ulteriore quota di 2.600 euro del RFCL nel caso di famiglia con un solo genitore;*

*Ove manchino entrambi i genitori si terrà conto della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di cui lo studente fa parte in base all'evidenza anagrafica; nel caso di decesso di entrambi i genitori è previsto comunque un abbattimento del RFCL di 2.600 euro*

*Si ottiene così il reddito familiare complessivo netto (RFCN).*

*Il RFCN viene quindi diviso per la scala di equivalenza di cui al 9° comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 30.04.1997, individuata in base al numero dei componenti il nucleo familiare, come evidenziato nella seguente Tabella 2:*

**TABELLA 2**

<b>NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA</b>	<b>RAPPORTO DI EQUIVALENZA</b>
1	0,45
2	0,75
3	1,00
4	1,22
5	1,43
6	1,62
7	1,80
<i>Maggiorazione di 0,15 per ogni ulteriore componente</i>	

*Si ottiene così il reddito imponibile (RI).*

#### **5.4 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E CASI PARTICOLARI**

***Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001, il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.***

*In caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.*

*Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.*

***Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre:***

*a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;*

*b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.*

*Nel caso di studenti figli di genitori separati o divorziati, per cui esista atto di separazione o divorzio, si fa riferimento al reddito ed al patrimonio del nucleo familiare in cui è compreso lo studente.*

*Nei casi in cui non esista atto di separazione o di divorzio, sarà considerata la somma dei redditi e dei patrimoni di tutti i soggetti compresi nei nuclei familiari, ove i genitori dello studente abbiano stati di famiglia e residenze separate.*

#### **5.5 CONDIZIONE DELLO STUDENTE INDIPENDENTE**

***Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001, la condizione di studente indipendente è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:***

*a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;*

*b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.*

***L'insussistenza di una delle due condizioni non consente di attribuire allo studente lo status di "indipendente" e lo obbliga a dichiarare la condizione economica della famiglia di origine.***

## **PARAGRAFO 6**

### **ESONERO DALLE TASSE E DAI CONTRIBUTI**

*Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001 l'università esonera totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari:*

- 1) gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dall'A.R.D.S.U. – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;*
- 2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, o con handicap intellettivo-fisico, ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge 382/70) o sordomuti (legge 381/70) indipendentemente dalle percentuali di invalidità;*
- 3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri;*
- 4) gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso, fissato in euro 113,63 (di cui euro 10,33 a titolo di bollo assolto in modo virtuale) per ciascun anno e non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.*

*Su apposita istanza la stessa disposizione di cui al punto 4) si applica anche agli studenti, per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, alle studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio e agli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. In questi casi, però, il diritto fisso è stabilito nella misura di euro 36,16 (di cui euro 10,33 a titolo di bollo assolto in modo virtuale).*

*L'Università esonera, altresì, totalmente dalla tasse di iscrizione e dai contributi dell'ultimo anno gli studenti che concludano gli studi nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti e che abbiano conseguito nello stesso anno accademico, tutti i crediti (o tutte le annualità) previsti (o previste) dal piano di studi, con una votazione media di 27/30. Coloro, invece, che si limitano a concludere gli studi nei termini previsti di cui sopra, beneficeranno soltanto di un esonero parziale della tassa di iscrizione e dei contributi dell'ultimo anno nella misura del 50% di quanto dovuto.*

*L'università esonera totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e concede un esonero pari alla metà dei contributi universitari da ciascuno dovuti agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e laurea specialistica. Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei*

*non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del citato D.P.C.M..*

*L'università concede un esonero parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi, nella misura del 30% di quanto dovuto, agli studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66%*

*L'università concede, inoltre, un esonero parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi nella misura del 50% di quanto dovuto agli studenti iscritti per un numero di anni accademici pari alla durata legale del corso, che entro il 31 dicembre 2002 conseguano tutti i crediti ( o tutte le annualità) previsti ( o previste) dal piano di studi, con una votazione media non inferiore a 27/30.*

## **PARAGRAFO 7 RATEIZZAZIONE**

### **7.1 RATEIZZAZIONE**

*- Il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario avviene in 3 rate.*

- a) LA PRIMA RATA da versare all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione;*
- b) LA SECONDA RATA da versare entro il 31 marzo 2003;*
- c) LA TERZA RATA da versare entro il 30 aprile 2003.*

*In caso di versamento effettuato per errore, verrà applicata una decurtazione del 10% sulla somma da rimborsare.*

*L'inosservanza delle date di scadenza per il pagamento della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata delle tasse e dei contributi universitari, comporterà il pagamento dell'indennità di mora di euro 25,82 per ciascuna rata pagata in ritardo.*

### **7.3 RIEPILOGO CONTRIBUTI VARI**

*Sono dovuti i contributi fissi evidenziati nel seguente prospetto:*

<i>- contributo rilascio del duplicato del libretto di iscrizione</i>	<i>18,08 (*)</i>
<i>- contributo trasferimento in partenza</i>	<i>61,97 (*)</i>
<i>- contributo trasferimento in arrivo</i>	<i>25,82</i>
<i>- contributo passaggio</i>	<i>15,49</i>
<i>- contributo connesso al rilascio del titolo accademico originale</i>	<i>46,48 (*)</i>
<i>- contributo rilascio del duplicato del titolo accademico</i>	<i>87,80 (*)</i>
<i>- contributo libretto-diario per tirocinio</i>	<i>12,91</i>

- contributo duplicato libretto-diario per tirocinio	25,82
- contributo per corsi singoli	87,80 (*)
- contributo tesi di laurea: a) compilativa	25,82
- contributo tesi di laurea: b) sperimentale	36,15
- contributo riconoscimento titolo straniero	113,62 (*)
- tassa di ricognizione (periodo superiore a un anno accademico)	113,62 (*)
- contributo tirocinio e libretto-diario c.l. in Scienze della formazione primaria	77,47
- contributo ammissione ai corsi di studio a numero programmato	15,49
- contributo ammissione esami di stato in vigore dal 1° gennaio 1999	61,97 (*)
- contributo rilascio diploma abilitazione professionale	36,15 (*)
- contributo duplicato diploma di abilitazione professionale	61,97 (*)
- contributo certificati ex studenti (i primi 5 certificati di laurea gratis)	2,58
- contributo riconoscimento titolo straniero	61,97 (*)
- contributo di mora	25,82
- contributo fisso	36,15 (*)
- contributo ammissione S.I.S.S.	51,65
- contributo riconoscimento esami studenti decaduti	50,00
- contributo esame di stato S.I.S.S.	51,65

(\*) di cui euro 10,33 a titolo di bollo assolto in modo virtuale.

*Detti contributi sono rimborsabili soltanto in caso di versamento effettuato per errore. In tal caso l'importo da rimborsare sarà decurtato del 10% per oneri amministrativi.*

*Lo studente che consegue la laurea nell'appello straordinario (sessione invernale), qualora si sia iscritto all'anno accademico successivo, può chiedere il rimborso delle tasse pagate se non ha compiuto alcun atto di carriera scolastica.*

*L'importo da rimborsare sarà comunque decurtato del 10% per oneri amministrativi.*

*Coloro che non presentano la domanda di laurea o di diploma entro i termini di scadenza stabiliti per le diverse sessioni, possono presentare la stessa domanda, previo pagamento di un'indennità di mora di 25,82, entro e non oltre i 30 giorni precedenti alla seduta di laurea,(termine perentorio).*

***Gli studenti con esonero totale dalle tasse dovranno comunque pagare euro 25,82 quale contributo fisso come evidenziato nel seguente prospetto:***

<i>-CONTRIBUTO STAMPATI, FOTOCOPIE E SPESE POSTALI</i>	<i>12,91</i>
<i>-CONTRIBUTO ASSICURAZIONE</i>	<i>2,58</i>
<i>-CONTRIBUTO SPORTIVO</i>	<i>2,58</i>
<i>-CONTRIBUTO SVILUPPO SERVIZI INFORMATICI</i>	<i>7,75</i>

#### **7.4 INTERRUZIONE DEGLI STUDI**

*Gli studenti che interrompono gli studi universitari per un anno, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione e presentino l'istanza con cui chiedono la ricognizione della qualità di studente sono tenuti al versamento della tassa di iscrizione nella misura di euro 174,48 (euro 10,33 a titolo di bollo assolto in modo virtuale) per l'anno di interruzione.*

*Qualora però gli interessati intendano avvalersi delle sessioni d'esame nell'anno accademico precedente ancora utilizzabili, devono versare la tassa e il contributo nella misura massima prevista per il relativo anno accademico.*

#### **7.5 TRASFERIMENTI IN ARRIVO**

*Gli studenti provenienti da altre sedi universitarie sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto per gli studenti di questo ateneo, indipendentemente dalle eventuali quote di tasse e contributi già versati nell'ateneo di provenienza.*

*Lo studente trasferito può presentare richiesta di esonero o di adeguamento della tassa e del contributo secondo le modalità e con le esclusioni previste dal presente Regolamento, contestualmente alla domanda e ai documenti presentati ai fini della prosecuzione degli studi in questo Ateneo.*

*I fogli di congedo che perverranno dopo il 31 dicembre, relativi a studenti privi di regolare iscrizione per l'anno accademico in corso, verranno accolti purché dalla documentazione risulti che lo studente ha chiesto il trasferimento entro il 5 novembre.*

*Lo studente che chiede il trasferimento da altra sede è tenuto al pagamento del contributo di trasferimento.*

## **7.6 TRASFERIMENTI AD ALTRE SEDI UNIVERSITARIE**

*Lo studente che presenta istanza di trasferimento ad altra sede entro i termini stabiliti per i trasferimenti, non è obbligato a prendere l'iscrizione in questa sede per l'anno accademico successivo.*

*Qualora abbia già versato la 1<sup>a</sup> rata (ed abbia ottenuto l'iscrizione per il nuovo anno accademico), ha diritto ad ottenere il rimborso.*

*E' escluso dalla possibilità di ottenere il rimborso chi ha già compiuto qualche atto di carriera scolastica concernente lo stesso anno accademico (ad esempio, presentazione del piano di studio) ovvero ha chiesto ed ottenuto il rilascio di certificati di qualsiasi tipo attestanti l'iscrizione per l'anno accademico in corso.*

*Lo studente che chiede il congedo ad altra sede è tenuto al pagamento del contributo di congedo.*

## **7.9 RINUNCIA AGLI STUDI**

*Lo studente che intende interrompere in modo definitivo gli studi, senza attendere il termine di decadenza, può presentare domanda di rinuncia, qualora non abbia versato l'intero importo delle tasse e dei contributi per l'ultimo anno di iscrizione dovrà versare un contributo fisso pari a 61,97 comprendente l'importo di euro 10,33 a titolo di bollo assolto in modo virtuale qualora non abbia versato l'intero importo delle tasse e contributi per l'ultimo anno di iscrizione.*

*Tale importo può essere versato tramite bonifico bancario, presso qualsiasi Agenzia o Filiale della Banca Mediterranea S.P.A..*

*Sono comunque esclusi dal pagamento del suddetto contributo gli studenti, iscritti per l'anno accademico in corso, che rinunciano al proseguimento degli studi entro il 31 dicembre 2002.*

## **7.10 DECADENZA**

*Lo studente decaduto (art. 5 commi 10-13 del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 530 dell'11 ottobre 2001) qualora intenda iscriversi nuovamente a corsi di studio dell'Università degli studi della Basilicata è obbligato a immatricolarsi. Ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio della Struttura Didattica.*

*Lo studente interessato dovrà versare all'atto dell'immatricolazione la prima rata delle tasse e la somma di euro 50, come contributo per l'istruzione e la disamina della pratica;*

*Nel caso di riconoscimento totale o parziale dei crediti lo stesso non potrà beneficiare di alcuna riduzione né di alcun esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi*

## **7.11 SCADENZE VARIE**

*I termini per l'immatricolazione decorrono dall'1/08/2002 al 5/11/2002; oltre detto termine, e comunque entro e non oltre il 31/12/2002, l'immatricolazione è accolta per gravi e giustificati motivi, previo pagamento di un'indennità di mora di euro 25,82.*

*I termini per l'iscrizione, per gli studenti in corso, decorrono dall'1/08/2002 al 5/11/2002; oltre detto termine, e comunque entro e non oltre il 31/12/2002, l'iscrizione è accolta, previo pagamento di un'indennità di mora di 25,82.*

*I termini per l'iscrizione, per gli studenti fuori corso, decorrono dall'1/08/2002 al 31/12/2002, oltre detto termine, e comunque entro e non oltre il 31/03/2003, l'iscrizione è accolta previo pagamento di un'indennità di mora di 25,82.*